

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 87 del 19/05/2011 - rif. PREC 5/10/S**

Parere di Precontenzioso n. 87 del 19/05/2011 - rif. PREC 5/10/S d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1

Non sussistono ostacoli normativi ad ammettere alle procedure di gara le cooperative sociali, rientrando tra i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici (art. 34, comma 1, lettera a). Infatti, le cooperative sociali di tipo "B" che si avvalgono prevalentemente di personale svantaggiato ai sensi della legge 381/1991, potendo fruire di una base imponibile contributiva ridotta e di un regime tributario agevolato, possono formulare offerte economiche contenute. Lo scopo delle cooperative sociali è infatti quello di offrire una "occasione di lavoro protetta" al personale svantaggiato, così perseguendo finalità sociali più che economiche che non implicano margini di guadagno significativi, ma un sostanziale pareggio dei costi. Tale circostanza non determina di per sé una turbativa della concorrenza e della par condicio nell'accesso ai pubblici appalti costituendo il riflesso dell'applicazione di una normativa speciale rivolta ad obiettivi di interesse pubblico.

Parere di Precontenzioso n. 87 del 19/05/2011 - rif. PREC 5/10/S d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

Compete all'Amministrazione il giudizio tecnico sulla congruità, serietà e realizzabilità dell'offerta, non essendo ammissibile una sindacabilità nel merito con effetto sostitutivo nell'esercizio di tale potere di valutazione (parere n. 173 del 20.10.2010). Pertanto, gli apprezzamenti compiuti dall'amministrazione in sede di valutazione della congruità delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico - discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che resta prerogativa di esclusiva competenza della stazione appaltante. A tal fine possono ritenersi congrue le offerte che indicano un costo medio orario inferiore ai minimi tabellari, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito dalla contrattazione collettiva.

Parere di Precontenzioso n. 87 del 19/05/2011 - rif. PREC 5/10/S d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1, 125.2

Il cottimo fiduciario di cui all'art. 125 del D. Lgs. n.163/2006 è una procedura negoziata nella quale, secondo quanto previsto dall'art. 331 del Regolamento, le stazioni appaltanti devono assicurare il rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Figura centrale nel sistema dell'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture è il responsabile unico del procedimento.